



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 166 DEL 7 ottobre 2015

PREC 34/15/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Gemeaz Elier S.p.A. – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica A.S. 2014/2015- 2015/2016. Importo a base di gara euro:415.000,00 oltre IVA. S.A.: Comune di Casier (TV).

Appalti di servizi esclusi (All. II B Codice) – Indicazione oneri di sicurezza aziendali in sede di offerta – lex specialis – Mancata esclusione – Legittimità.

Nel caso di affidamento di servizi di cui all'All. II B del d.lgs. 163/2006 in difetto di una previsione specifica del bando di gara circa l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali da parte dei concorrenti, laddove questi non li abbiano già indicati in sede di offerta, possono essere chiamati a specificarli successivamente nell'ambito dell'eventuale fase di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Artt. 20; 86 e 87 d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 89625 dell'11.8.2014 presentata dalla Gemeaz Elier S.p.A. relativamente alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica A.S. 2014/2015- 2015/2016 indetta dal Comune di Casier (TV);

VISTO in particolare, il quesito formulato in ordine alla presunta illegittima mancata esclusione dell'impresa Euroristorazione, nella cui offerta economica non risulterebbero indicati gli importi riferibili agli oneri aziendali per la sicurezza;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 2.2.2015;

VISTA la memoria inoltrata da parte della Euroristorazione con la quale censura le doglianze avanzate dalla società istante ritenendo che per gli appalti regolati dall'All. II B del Codice dei Contratti, l'omessa indicazione nell'offerta degli oneri di sicurezza aziendali non comporta di per sé l'esclusione dalla gara, potendo rilevare al più in sede di verifica di anomalia del prezzo offerto;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO in generale che, in merito agli oneri sicurezza aziendali e servizi esclusi di cui all'allegato II B del d.lgs. 163/2006 (come nel caso di specie), cui non trovano applicazione le norme del Codice dei Contratti se non nei limiti di quelle espressamente previste dall'art. 20 del Codice stesso, questa Autorità secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ha precisato che in assenza di vincolo espressamente previsto nel bando di gara afferente appalti di servizi di cui all'allegato in



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

questione, la stazione appaltante non potrà escludere automaticamente l'impresa che nella propria offerta non abbia quantificato i relativi costi di sicurezza aziendale, rinviando alla successiva fase dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta la richiesta dei giustificativi in merito agli elementi costitutivi dell'offerta economica presentata (In tal senso pareri n. 67/2014; n. 142/2014; n. 41/2014); TENUTO CONTO che, in difetto di una previsione specifica del bando di gara circa l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali da parte dei concorrenti, gli stessi sono comunque tenuti a osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non li abbiano già indicati in sede di offerta, essendo chiamati a specificarli successivamente nell'ambito dell'eventuale fase di verifica dell'anomalia dell'offerta;

CONSIDERATO che alla procedura in esame non si applica la previsione dell'art. 86 d.lgs. 163/2006 - Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, ma che la stazione appaltante nel bando di gara (punto 9 tipo di procedura e sistema di aggiudicazione) si è riservata comunque di procedere a riguardo;

RILEVATO che, nel caso in esame, secondo quanto affermato dalla concorrente Euroristorazione nella propria memoria, l'offerta dalla medesima presentata è stata oggetto di verifica di anomalia da parte dell'amministrazione procedente al fine di acquisire giustificazioni per la dimostrazione della sostenibilità e sufficienza della stessa anche con riferimento agli oneri di sicurezza aziendali,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il Comune di Casier avuto riguardo alla categoria dei servizi oggetto dell'appalto e alla formulazione della *lex specialis* di gara, abbia legittimamente ammesso la concorrente Euroristorazione, essendosi comunque riservata di verificare in sede di anomalia dell'offerta l'adeguatezza della stessa anche con riferimento alle voci relative ai costi di sicurezza aziendali.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 ottobre 2015

Il segretario Maria Esposito